

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 27.08.2012

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 15.10.2012

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25.02.2014

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29.04.2016

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 27.12.2017

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Orvieto, per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno della promozione della città e a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° settembre 2012.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, **così come definite nel successivo comma 4**, ubicate nel territorio del Comune di Orvieto, fino ad un massimo di n. 5 pernottamenti consecutivi.
4. **Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere per tali si intendono: alberghi, alberghi diffusi, villaggi albergo, country house, case ed appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, affittacamere, bed & breakfast, case per ferie, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi, ostelli per la gioventù, centri di vacanza per ragazzi, agriturismi, strutture ricettive all'aria aperta, quali campeggi, aree attrezzate per la sosta temporanea e residenze d'epoca, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art.4 del D.L. n.50/2017, convertito in Legge n.96/2017.**

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Orvieto, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. **I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:**
 - il gestore o il proprietario della struttura ricettiva di cui all'art.2, comma 4;
 - il soggetto che incassa il corrispettivo del soggiorno di cui all'art.4, comma 5 ter del D.L. n.50/2017, convertito in Legge n.96/2017 e, per i soggetti non residenti in Italia, l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4 comma 5 bis dello stesso decreto. In questi casi, la riscossione deve essere espressamente disciplinata con apposita convenzione.
3. Il versamento sarà eseguito al momento del pagamento del corrispettivo e comunque entro la fine del periodo di pernottamento.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del Testo Unico degli Enti Locali, da un minimo di €. 0,00 ad un massimo di €. 5,00 per notte di soggiorno.
2. L'imposta può essere graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura può essere definita in rapporto alla loro classificazione secondo la vigente normativa in materia.
3. Il Comune di Orvieto comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.
4. La Giunta Comunale ha facoltà di individuare particolari agevolazioni per soggetti (autisti, gruppi e loro accompagnatori ecc. ecc.) ospitati in tutte le strutture ricettive del Comune di Orvieto, stabilendo l'importo dovuto nella Delibera di Giunta annuale in cui si approvano le tariffe, nel rispetto del comma 1) dell'art 4).

Articolo 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del 12° anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) i soggetti che pernottano presso gli Ostelli della Gioventù ed in strutture ricettive di proprietà dell'Amministrazione comunale;
 - e) gli ospiti del Comune di Orvieto il cui soggiorno è pagato direttamente dal Comune;
 - f) i corpi delle Forze dell'Ordine nel momento che esplicano il proprio servizio nel Comune di Orvieto.

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alla disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 6 Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta ai soggetti di cui all'art. 3 comma 2, i quali rilasciano quietanza delle somme riscosse.
2. I soggetti di cui all'art. 3 comma 2, effettuano il versamento al Comune di Orvieto dell'imposta di soggiorno riscossa entro **cinque** giorni dalla fine di ciascun **mese solare**, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - b) tramite le procedure telematiche;
 - c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale.

Articolo 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Orvieto, sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari, di cui all'art. 3 comma 2, hanno l'obbligo di dichiarare **mensilmente** all'Ente, entro **cinque** giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del **mese**, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione mensile deve essere effettuata accreditandosi al portale on line messo a disposizione dal Comune di Orvieto.
4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per 5 anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Orvieto.
5. La dichiarazione va presentata anche in caso di presenze uguali allo 0.
6. I soggetti responsabili degli obblighi tributari, di cui all'art. 3 comma 2, in qualità di agenti contabili, sono tenuti alla presentazione al Comune di Orvieto del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

Articolo 8

Controllo e accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, la tassa applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo, 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7 comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 150,00 a €.500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €. 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'ente per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti della stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a €. 20,00.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13
Osservatorio permanente

1. E' istituito un Osservatorio permanente composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale e dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive.

ART.14
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 01.02.2018.